

Legge regionale 04 agosto 1997, n.58

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di attività venatoria

ARTICOLO 1

Al termine del primo paragrafo del comma 1 dell'articolo 8 della LR 27 giugno 1997 n. 46 aggiungere:

"La Giunta regionale puo' altresì consentire la caccia, da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola".

ARTICOLO 2

Al termine del 4 comma dell'articolo 28 della LR 12 gennaio 1994 n. 3 aggiungere:

"Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra puo' richiedere alla Provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. La Provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore e' tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'A.T.C. o agli A.T.C. interessati la sua nuova posizione venatoria".